



COMUNE DI ADRANO
Provincia di Catania

“ STATUTO COMUNALE ”

*Adeguamento ai sensi di legge
(L.R. 16.12.2008 n.22 e altre)*

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 2 DEL 10/01/2013

INDICE AUTONOMIA E FUNZIONE DEL COMUNE DI ADRANO

TITOLO I - AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE DI ADRANO

- Art. 1 - Autonomia del Comune.**
- Art. 2 - Sede, territorio, stemma, gonfalone e colori**
- Art. 3 - Ruolo**
- Art. 4 - Rapporti Civici**
- Art. 5 - Sviluppo economico**
- Art. 6 - Assetto del territorio**
- Art. 7 - Politiche sociali**
- Art. 8 - Compiti del Comune per i servizi di competenza statale**
- Art. 9 - Principi programmatici**

TITOLO II - GLI ORGANI DEL COMUNE

- Art. 10 - Organi elettivi**
- Art. 11 - Obbligo di astensione**
- Art. 12 - Il Consiglio Comunale - Elezione**
- Art. 13 - Organi del Consiglio**
- Art. 14 - Gruppi Consiliari**
- Art. 15 - Conferenza dei Capigruppo**
- Art. 16 - Commissioni Consiliari**
- Art. 17 - Attribuzioni delle Commissioni**
- Art. 18 - Prerogative dei Consiglieri Comunali**
- Art. 19 - Adunanze e Sedute**
- Art. 20 - Presidenza del Consiglio**
- Art. 21 - Sessione e Convocazione**
- Art. 22 - Validità delle adunanze e delle deliberazioni**
- Art. 23 - Attribuzioni del Consiglio Comunale**
- Art. 24 - Commissione di controllo e garanzia**
- Art. 25 - Regolamento**

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Art. 26 - Nomina e composizione della Giunta**
- Art. 27 - Durata incarica e cessazione della Giunta**
- Art. 28 - Funzionamento della Giunta**
- Art. 29 - Competenze e attribuzioni della Giunta**
- Art. 30 - Attività degli Assessori**
- Art. 31 - Verbalizzazione**
- Art. 32 - Diritto di udienza**

IL SINDACO

- Art. 33 - Funzioni - Distintivo e Giuramento**
- Art. 34 - Attribuzioni di Amministrazione**
- Art. 35 - Attribuzioni di Vigilanza**
- Art. 36 - Attribuzioni di Organizzazione**
- Art. 37 - Deleghe**
- Art. 38 - Attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo**
- Art. 39 - Potere di Ordinanza del Sindaco**
- Art. 40 - Sostituzione del Sindaco**
- Art. 41 - Cessazione dalla carica di Sindaco**

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

- Art. 42 - Principi strutturali e organizzativi**
- Art. 43 - Organizzazione degli uffici e del personale**
- Art. 44 - Regolamento degli uffici e dei servizi**
- Art. 45 - Diritti e doveri dei dipendenti**
- Art. 46 - Segretario Generale**
- Art. 47 - Funzioni del Segretario Generale**
- Art. 48 - Vicesegretario Generale**
- Art. 49 - Direttore Generale**
- Art. 50 - Responsabili dei Settori**
- Art. 51 - Incarichi di alta specializzazione**
- Art. 52 - Collaborazioni Esterne**

TITOLO IV- LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 53 - La partecipazione dei cittadini di Adrano all'Amministrazione Comunale**
- Art. 54 - Rapporti con le associazioni**
- Art. 55 - Commissioni delle pari opportunità**

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

- Art. 56 - Forme di consultazione**
- Art. 57 - Istanze - Petizioni - Proposte**
- Art. 58 - Proposta di iniziativa popolare**

IL REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE

- Art. 59 - Ruolo del referendum**
- Art. 60 - Limiti e Materie**
- Art. 61 - Periodo di svolgimento**
- Art. 62 - Operatività del referendum**
- Art. 63 - Indirizzi regolamentari**

ACCESSO E INFORMAZIONE

- Art. 64 - Servizio per l'esercizio dei diritti del cittadino**
- Art. 65 - Accesso agli atti**

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA COMUNALE

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEL COMUNE DI ADRANO

- Art. 66 - La programmazione di bilancio**
- Art. 67 - Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti**

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

- Art. 68 - Le risorse per la gestione corrente**
- Art. 69 - Le risorse per gli investimenti**

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

- Art. 70 - La gestione del patrimonio**

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

- Art. 71 - Revisione economico-finanziaria**
- Art. 72 - Attestazione di copertura finanziaria**

TESORERIA E CONCESSIONARIA DELLA RISCOSSIONE

- Art. 73 - Tesoreria e riscossione delle imposte**
- Art. 74 - Regolamento di contabilità**

TITOLO VI - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 75 - Sviluppo sociale, culturale ed economico

Art. 76 - I servizi locali

LE FORME DI COLLABORAZIONE FRA COMUNE E PROVINCIA ED ALTRI ENTI PUBBLICI

Art. 77 - La collaborazione fra Comune ed altri enti pubblici

TITOLO VII - DISCIPLINA DELLE NORME STATUTARIE

Art. 78 - Revisione dello Statuto

Art. 79 - Pubblicità dello Statuto

Art. 80 - Attuazione dello Statuto

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 1 - Regolamento del Consiglio Comunale

Art. 2 - Adeguamento dei regolamenti vigenti

Art. 3 - Entrata in vigore

TITOLO I

AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE DI ADRANO

Art. 1

Autonomia del Comune

Il Comune di Adrano rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico.

Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

È titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

Sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e il loro potenziamento, favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.

Ispira la propria azione ai seguenti principi e criteri:

- a) l'ordinata convivenza sociale;
- b) la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini, la parità giuridica, sociale ed economica, e pari opportunità;
- c) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
- d) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- e) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato;
- f) l'effettivo esercizio del diritto allo studio e alla cultura;
- g) la tutela e lo sviluppo delle risorse culturali e ambientali nell'interesse della comunità ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita.

L'organizzazione delle strutture è diretta a realizzare l'efficienza dei settori burocratici e dei servizi comunali e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 2

Sede, territorio, stemma, gonfalone e colori

La sede del Comune è ubicata nel palazzo municipale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni. Esigenze particolari, sentiti i capigruppo consiliari, potranno vedere i predetti organi riunirsi in altra sede.

Il territorio del Comune ha una estensione di Km² 82.51. Confina a Sud-Est con il territorio di Biancavilla, a Nord con il territorio di Bronte, a Ovest con il fiume Simeto.

Emblema raffigurativo del Comune di Adrano è lo stemma. Il Comune di Adrano si fregia dei colori bianco e azzurro. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il Gonfalone sul quale campeggia lo stemma. I bozzetti del Gonfalone e dello Stemma sono allegati al presente statuto.

Non è consentito di usare e riprodurre i simboli del Comune senza espressa autorizzazione.

Art. 3

Ruolo

Il Comune di Adrano esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento giuridico.

Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità.

Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, di efficacia e di economicità nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate per un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.

Il Comune partecipa a tutte le iniziative previste dalla legge per lo sviluppo di rapporti per scopi di conoscenza, di democrazia, di pace e di cooperazione in conformità alla legislazione nazionale, comunitaria e alla carta delle Nazioni Unite. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso forme di gemellaggio.

Art. 4

Rapporti civici

Il Comune di Adrano ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale, in coerenza ai valori costituzionali.

Riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e considera la cittadinanza attiva strumento essenziale alla creazione di un sistema permanente di promozione e di tutela dei diritti.

Garantisce alla cittadinanza attiva il diritto di partecipazione e di accesso agli atti così come previsto dalla normativa vigente. Favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base dei principi di sussidiarietà.

Riconosce il valore sociale e la funzione della attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale.

Art. 5

Sviluppo economico

Il Comune di Adrano riconosce nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto di tutti i cittadini e concorre per realizzare una condizione di generale occupazione.

Attraverso propri piani di sviluppo e strumenti urbanistici, programma gli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire e stimolare le attività economiche nel rispetto dell'ambiente.

Riconosce la funzione sociale delle iniziative economiche e ne stimola lo sviluppo promuovendo forme di associazionismo e di cooperazione.

Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro.

Concorre con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale delle attività agricole, turistiche, artigianali, commerciali, industriali ed opera per stimolare l'integrazione fra tutti i settori economici, destinando nel programma finanziario una somma finalizzata a questo scopo.

Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica della Regione e della Provincia e negli organismi sovra comunali costituiti appositamente per la programmazione e l'impiego di risorse comunitarie e concorre alla formazione dei programmi.

Favorisce la diffusione dei servizi pubblici in modo omogeneo ed equilibrato, per un miglioramento armonico della qualità della vita di tutta la popolazione.

Tutela gli interessi dei consumatori attraverso la razionalizzazione delle attività commerciali e distributive secondo le norme vigenti in materia.

Per quanto attiene al turismo assicura una idonea programmazione e relativa organizzazione propagandistica per far conoscere l'inestimabile patrimonio archeologico, storico, ambientale ed architettonico di Adrano.

Art. 6 **Assetto del territorio**

Il Comune di Adrano, al fine di assicurare un idoneo ed ordinato sviluppo urbanistico del territorio e l'esercizio, nel rispetto della legge, del diritto alla casa da parte del cittadino, adotta i necessari strumenti urbanistici, assicura il loro costante aggiornamento, in rapporto alle reali esigenze della popolazione e cura la loro perentoria attuazione.

Attraverso l'adozione dei predetti strumenti promuove anche la qualificazione degli insediamenti civili, produttivi e commerciali, garantendo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del territorio. A tal fine può stipulare opportune convenzioni con Enti pubblici e/o Privati per lo studio di proposte finalizzate al raggiungimento di obiettivi prefissati.

Art. 7 **Politiche sociali**

Al fine di tutelare la propria Comunità, il Comune di Adrano:

a) promuove interventi ed assume iniziative a difesa dei diritti dell'infanzia; assicura le condizioni per favorire lo sviluppo psicofisico dei bambini inseriti nelle scuole incentivando la qualificazione degli operatori e dei servizi; promuove le condizioni per assicurare il concreto esercizio del diritto allo studio e all'istruzione;

b) riconosce la specificità della questione giovanile e a tal fine valorizza la funzione sociale, educativa e formativa dello sport, della cultura e del volontariato, ne favorisce la promozione e l'esercizio attraverso la realizzazione delle necessarie strutture, sostenendo l'associazionismo; assume le iniziative e promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile; opera e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione;

c) promuove il ruolo attivo delle persone anziane e/o diversamente abili nella comunità anche con le attività socialmente utili; favorisce, la permanenza nella comunità familiare; sostiene e agevola l'apertura di specifici centri di aggregazione; riconosce il valore e il contributo che le persone anziane e/o diversamente abili, possono rendere, favorendone l'acquisizione da parte della comunità;

d) concorre a mantenere e sviluppare i legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrati e promuove iniziative per il loro pieno inserimento sociale. Promuove inoltre iniziative per il pieno inserimento sociale di cittadini provenienti da altri paesi europei ed extraeuropei;

e) gestisce i servizi pubblici atti a conseguire fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità;

f) riconosce la validità della famiglia quale prima cellula della società. Promuove ed incoraggia iniziative per favorirne la formazione ed il mantenimento.

A tal fine utilizza tutti gli strumenti giuridici ed operativi previsti dalla legge.

Art. 8 **Compiti del comune per i servizi di competenza statale**

Il Comune di Adrano esercita le funzioni amministrative e svolge servizi di competenza statale affidati allo stesso dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati. Le funzioni di cui al presente articolo fanno capo al Sindaco quale ufficiale del Governo.

Art. 9 **Principi programmatici**

Tutta l'attività amministrativa degli Organi del Comune di Adrano è ispirata da principi di programmazione pluriennale contenente gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, gli interventi, le opere ed i servizi da realizzare, in rapporto alle disponibilità finanziarie proprie o derivate.

Gli ambiti di programmazione sono quelli fissati dalla normativa vigente.

TITOLO II GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 10 Organi elettivi

1. Sono organi istituzionali elettivi del Comune: il Consiglio Comunale ed il Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo politico-amministrativo.
3. Il Sindaco è organo monocratico. Egli nella qualità di capo dell'Amministrazione comunale è il legale rappresentante dell'Ente; per i servizi di competenza statale è Ufficiale di Governo.
4. È organo di nomina sindacale la Giunta Comunale che è l'organo collegiale di promozione, di iniziativa e di amministrazione del Comune.
5. Al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio si applicano le norme vigenti in materia di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione, decadenza e responsabilità.

Art. 11 Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui alle disposizioni di legge, i componenti degli organi del Comune devono astenersi dal prendere parte agli atti, ai provvedimenti e alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, di Enti o Aziende da essi dipendenti o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini fino al IV grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Devono, inoltre, astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazione di beni e servizi o appalti di opere del Comune o degli Enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.
2. Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al Segretario Comunale.
4. L'obbligo di astensione non opera in tutti i casi in cui l'organo sia chiamato ad esprimere la determinazione conclusiva su argomenti di programmazione generale.

Art. 12 Il Consiglio Comunale – Elezione

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e di rimozione, sono regolati dalle leggi e dal presente Statuto.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti individuali di preferenza.
4. Nel caso in cui il Consiglio venga a cessare per la perdita contestuale di almeno metà dei suoi componenti o per altra causa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la nuova elezione del Consiglio avrà luogo entro i termini previsti dalle leggi vigenti in materia.
5. I Consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
6. I poteri del Consiglio vengono assunti da Commissari, nominati secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 13
Organi del Consiglio

1. Sono Organi Istituzionali del Consiglio Comunale: Il Presidente, il Vice Presidente, le Commissioni Consiliari.
2. Sono Organi Politici: i Gruppi Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 14
Gruppi Consiliari

1. Nell'ambito del Consiglio Comunale sono istituiti i Gruppi Consiliari.
2. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari in relazione alla lista di appartenenza e a una diversa manifestazione di volontà dei medesimi e/o in conformità a quanto stabilito nel regolamento.

Art. 15
Conferenza dei Capigruppo

1. È istituita la conferenza dei capigruppo, formata dai capigruppo consiliari.
2. Entro quindici giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale ciascun gruppo è tenuto a designare il proprio Capogruppo, dandone pronta comunicazione al Presidente ed al Segretario Generale del Comune.
3. In caso di mancata designazione si considera Capogruppo il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti individuali per ogni lista.
4. Il Presidente del Consiglio riunisce la conferenza dei capigruppo ogni qualvolta lo ritenga utile per l'organizzazione dei lavori del Consiglio e di ogni altra questione attinente le attività del Comune.

Art. 16
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni Permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio della rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi Consiliari.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori: Sindaco, Assessori, Organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti senza, tuttavia, che questi abbiano diritto al voto.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 17
Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle Commissioni Permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il funzionamento, le materie e le procedure saranno determinate dall'apposito regolamento.

Art. 18
Prerogative dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari composti da almeno due consiglieri.
3. Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune. Fino a quando non

saranno costituiti i gruppi e non ne sia stata data comunicazione scritta, i capigruppo saranno individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti individuali per ogni lista. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

4. Il Consigliere Comunale esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio e può formulare interrogazioni e mozioni. Ai sensi delle norme vigenti, il Sindaco è tenuto a rispondere alle interrogazioni, per iscritto ed entro trenta giorni dalla loro presentazione al Segretario Comunale, che, una volta protocollate, provvederà a trasmetterle al Sindaco. Il regolamento di cui al comma secondo del presente articolo potrà disciplinare altre forme e modalità di presentazione degli atti ispettivi. I singoli consiglieri hanno il compito di formulare proposte, elaborare programmi, indicare soluzioni ai problemi amministrativi sottoponendoli all'attenzione del Presidente del Consiglio per decentrarli all'esame delle rispettive Commissioni Consiliari e quindi all'approvazione del Consiglio.

5. Il Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie utili all'espletamento del mandato secondo le norme vigenti.

6. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge e nei casi in cui l'argomento ne rappresenti la necessità e l'opportunità.

7. Il Consigliere Comunale presenta le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio.

Essi hanno efficacia immediata, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.

L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.

8. I consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto, secondo la procedura esplicitata dal regolamento del consiglio comunale.

Al consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a n. 3 sedute consecutive viene avviata la procedura di decadenza, previa contestazione scritta da parte del Presidente e su istanza anche di un solo consigliere.

La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di n. 10 giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nell'esercizio di un'ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze adottate a giustificazione delle assenze.

9. Le indennità, lo status, il rimborso delle spese e l'assistenza in sede processuali per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge. Ai medesimi si applica, in via analogica, il disposto dell'art. 67 ex D.P.R. 268/87.

10. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio del Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.

11. Per assicurare la massima trasparenza, il Sindaco, gli assessori comunali e ciascun consigliere sono tenuti, dall'inizio del loro mandato, agli adempimenti previsti per legge relativi alla pubblicità della situazione patrimoniale personale e dell'intero suo nucleo familiare. Tale dichiarazione deve essere aggiornata ogni anno. Tale adempimento è obbligatorio anche per i componenti delle istituzioni dipendenti dall'Ente.

I soggetti di cui sopra decadono dalla carica ove le omettono nel termine di diffida da parte del Sindaco stabilito in trenta giorni. Della decadenza il Segretario Generale dà notizia ai Presidenti dei collegi ed organi competenti ad adottare i provvedimenti conseguenti.

La propaganda elettorale per la elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco è disciplinata dalle norme vigenti in materia.

Art. 19 Adunanze e sedute

1. La prima adunanza del Consiglio neo-eletto è disposta dal Presidente uscente entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti. Qualora il Presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea sino all'elezione del Presidente.

2. Sia nella prima adunanza che in quelle successive, in caso di vacatio, bisognerà procedere prioritariamente alla surroga dei consiglieri mancanti onde ripristinare il plenum del collegio.

3. La prima convocazione del Consiglio Comunale eletto secondo le disposizioni previste dalla legge è disposta dal Presidente del Consiglio entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta è presieduta dal consigliere anziano per preferenze individuali.

4. Tutte le adunanze, con eccezione delle operazioni di giuramento, convalida, surroga e di elezione del Presidente, per le quali la presidenza è assunta dal consigliere anziano per preferenza individuale, sono presiedute dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci, come previsto dalle leggi vigenti in materia.

5. Tutte le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento e comunque ogni qualvolta si debbano esprimere giudizi sulla qualità delle persone.

Art. 20 Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un Presidente. Per l'elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. Il Consiglio elegge, altresì, un Vice Presidente con le modalità di cui al regolamento del Consiglio Comunale.

Nei confronti del Presidente del Consiglio può essere presentata, con le modalità previste nel presente statuto, una mozione motivata di revoca.

Il Presidente deve convocare entro n. 5 giorni dal deposito di detta mozione, apposita seduta consiliare, da effettuarsi entro i successivi n. 10 giorni con all'ordine del giorno la mozione medesima.

La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di Presidente, così come previsto all'art. 11 bis l.r. 15 settembre 1997, n. 35, introdotto dall'art. 10 comma 1 della legge 5 aprile 2011, n. 6.

Se i due terzi dei componenti del Consiglio approva, con votazione per appello nominale, una mozione motivata di revoca nei confronti del Presidente, quest'ultimo, cessa dalla carica; esercita le funzioni fino alle elezioni del nuovo Presidente il Vice Presidente.

La mozione di revoca per essere discussa e votata deve essere sottoscritta almeno da 2/5 dei consiglieri in carica. Il Presidente neo eletto, assume subito la presidenza della seduta.

Il Presidente ed il Vice Presidente non possono assumere cariche di rappresentanza dei Gruppi Consiliari di appartenenza all'interno del Consiglio Comunale.

2. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In assenza o impedimento del Vice Presidente, esercita le funzioni il consigliere, fra i presenti che abbia riportato la maggiore cifra elettorale individuale.

3. Il consigliere che viene eletto Presidente assume subito la presidenza della seduta, subentrando al consigliere anziano.

4. L'Ufficio di Presidenza, con a capo il Presidente, coordina i lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, regola i rapporti tra il Consiglio, la Giunta e gli uffici del Comune; ad esso è demandato il compito di organizzare quanto necessario per il corretto svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale e dei suoi Organi, favorendo ed agevolando l'espletamento dei compiti istituzionali di ogni singolo consigliere comunale.

5. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Presidente del Consiglio si avvale delle strutture esistenti nel Comune e della collaborazione dell'Ufficio di Segreteria.

Il Sindaco, a richiesta del Presidente, garantisce locali idonei all'interno della struttura Comunale per l'espletamento delle funzioni.

6. Rientrano fra le attribuzioni del Presidente:

a) Convocare il Consiglio Comunale con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo Statuto e, compatibilmente con essi, dare la precedenza alle proposte del Sindaco;

b) Fissare la data per le riunioni del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto;

c) Presiedere il Consiglio e dirigerne il dibattito esercitando i poteri previsti dal regolamento per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni e per mantenere l'ordine ai sensi delle norme vigenti;

d) Convocare e presiedere le conferenze dei Capigruppo Consiliari, salvo facoltà di delega, con l'osservanza delle norme stabilite nell'apposito regolamento;

- e) Diramare gli avvisi di convocazione e attivare le Commissioni Consiliari;
- f) Garantire, nell'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto del regolamento, le prerogative e i diritti dei consiglieri, assicurando il rispetto dei diritti delle minoranze;
- g) Sovrintendere e coordinare i lavori delle Commissioni Consiliari. A tal fine può indire una conferenza dei Presidenti per regolare lo svolgimento dei lavori in conformità a quanto stabilito nell'apposito regolamento delle commissioni consiliari permanenti.

Art. 21

Sessione e convocazione

1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento dal Vice Presidente, e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal consigliere presente che abbia riportato la maggiore cifra elettorale individuale. Resta salvo quanto previsto per la prima adunanza dalla L. R. 7/92 come esplicitato all'articolo precedente del presente Statuto.

2. Il Consiglio può riunirsi in ogni periodo dell'anno:

a) per determinazione del Presidente;

b) per richiesta del Sindaco;

c) per richiesta di 1/5 dei Consiglieri Comunali. A tal fine si precisa che i Consiglieri richiedenti dovranno allegare all'istanza il testo delle proposte formalizzate da inserire all'o.d.g.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c), l'adunanza deve tenersi entro 20 giorni dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine il Consiglio sarà convocato dal Vicepresidente, al quale il Segretario Comunale darà tempestiva comunicazione. La reitera ed ingiustificata non convocazione del Consiglio può comportare la revoca per entrambi, che deve essere predisposta con adozione di apposita deliberazione consiliare approvata nei modi di legge.

3. Oltre ai casi sopra previsti, il Consiglio si riunisce su iniziativa dell'autorità competente o di eventuali commissari «ad Acta».

4. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal messo comunale nella residenza o nel domicilio eletto, con le procedure previste dalle norme vigenti almeno 5 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza, in sessione ordinaria; almeno 24 ore prima per i casi di urgenza o per gli oggetti da trattarsi in aggiunta all'o.d.g. di una sessione già convocata.

Il Consiglio, qualora non riconosca gli estremi dell'urgenza, rinvia la trattazione ad altra data. Per il computo dei termini sopra richiamati si applica il disposto del 1°, 3° e 4° comma dell'art. 155 C.P.C.

5. Negli stessi termini di cui al comma precedente, l'avviso di convocazione contenente l'o.d.g. dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio, a cura del Segretario, e pubblicizzato secondo la prassi consuetudinaria esistente, o le modalità previste dal regolamento.

6. L'o.d.g., che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il Consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal Presidente che stabilisce l'ordine di discussione degli argomenti, tenendo presenti gli adempimenti previsti dalla legge e dallo Statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del Sindaco, mentre per le altre sarà rispettato l'ordine di presentazione. Le proposte di iniziativa dei componenti del consiglio comunale sono inserite nella prima sessione utile.

Art. 22

Validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale è riunito validamente con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni, l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.

2. Per la validità delle adunanze si applicano le disposizioni vigenti, come sopra esplicitate, integrate da quelle del regolamento, che disciplinerà, altresì, la partecipazione di persone estranee al Consiglio.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, includendo nel calcolo per la validità del numero legale anche gli astenuti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata o quando la votazione avvenga a voto limitato; in quest'ultimo caso sono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. Le deliberazioni che comportino apprezzamenti e valutazioni sulle persone sono approvate a scrutinio segreto, salvo i casi previsti dalla legge. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei votanti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti.

5. I verbali delle sedute e delle deliberazioni, che indicheranno gli interventi, i punti essenziali della discussione, nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta, saranno redatti a cura del Segretario Generale che ne redige il verbale e li sottoscrive unitamente al Presidente. Gli stessi sono approvati nella seduta successiva alla loro pubblicazione, come previsto dal regolamento, che stabilirà anche le modalità di inserimento delle dichiarazioni di voto, di approvazione e di rettifica dei verbali. Il Segretario Generale designa gli impiegati che devono coadiuvarlo in Consiglio.

6. Al Consiglio Comunale potranno intervenire, per essere sentiti su singoli argomenti all'ordine del giorno, funzionari ed assistenti tecnici o legali, anche esterni, purché, in quest'ultimo caso, della loro presenza sia fatto apposito cenno nell'ordine di convocazione o vengano ammessi ad intervenire con votazione a maggioranza semplice dei consiglieri comunali presenti. L'identificazione dei soggetti che interverranno al Consiglio compete al Presidente. Alle sedute di Consiglio è tenuto a partecipare il Sindaco o un assessore da lui delegato. Il regolamento disciplinerà le modalità di partecipazione e di intervento, senza diritto di voto, del Sindaco e della Giunta.

Art. 23

Attribuzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di autorganizzazione, in conformità alle leggi ed alle norme statutarie.

2. Il Consiglio Comunale adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

3. Il Consiglio Comunale esplica le funzioni di indirizzo mediante risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'Ente. Determina le scelte politico-amministrative con l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo, negoziale. Esercita, altresì, il controllo politico-amministrativo e la revisione economico-finanziaria, avvalendosi della collaborazione dei revisori dei conti, anche attraverso l'istituzione di commissioni speciali o di una commissione d'indagine, istituita ai sensi dell'articolo seguente.

4. Il Consiglio, esercita le funzioni di controllo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 24

Commissione di controllo e garanzia

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti può effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'Amministrazione Comunale, può deliberare l'istituzione di una Commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'Assemblea.

2. La Commissione, nominata dal Presidente del Consiglio su designazione dei capigruppo, che segneranno anche eventuali sostituti o supplenti, è composta da consiglieri comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.

3. La Commissione, presieduta dal consigliere di minoranza votato dal consiglio comunale, può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.

4. La Commissione, per l'espletamento dell'incarico, ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il Segretario e gli altri dipendenti, così come può sentire i terzi interessati all'oggetto dell'indagine.

5. I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al Consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati e i risultati dell'indagine, escludendo ogni riferimento non connesso e non utile all'indagine stessa. I verbali della Commissione saranno redatti da un dipendente del comune incaricato dal Presidente.

6. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli Organi competenti i propri giudizi ed orientamenti.

Art. 25 **Regolamento**

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale adotta, con il voto favorevole della maggioranza prevista dalla legge il Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio, sui gruppi consiliari e delle commissioni consiliari.

Art. 26 **Nomina e composizione della Giunta**

1. Il Sindaco eletto al primo turno o eventualmente al secondo turno, entro i termini stabiliti dalla legge, nomina la Giunta scegliendo i componenti tra i soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e a Sindaco.

2. La Giunta Municipale è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori previsto dalla legge vigente in materia

3. Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di Consigliere Comunale e di Sindaco, che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di Assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

Gli Assessori entrano in carica con l'atto di nomina ed assumono le funzioni dopo aver prestato giuramento.

4. Agli assessori si applicano, altresì, le specifiche incompatibilità all'esercizio della carica, i divieti e le relative sanzioni, secondo quanto previsto dalle norme vigenti

5. Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento, secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali, in presenza del Segretario Comunale, che ne redige il processo verbale. Gli assessori che si rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La decadenza viene pronunciata dal Sindaco con dichiarazione scritta.

6. Tutti i provvedimenti sindacali di cui ai commi precedenti, oltre che comunicati ai soggetti previsti per legge, dovranno essere pubblicati all'Albo Pretorio.

7. Per assicurare la massima trasparenza, anche gli assessori sono tenuti, all'inizio del loro mandato, agli adempimenti di cui alla legge 128/82 e s.m.i.

Art. 27 **Durata in carica e cessazione della Giunta**

1. La Giunta dura in carica cinque anni. I componenti la Giunta, nel corso del quinquennio, possono essere revocati dal Sindaco, che ha l'obbligo di relazionare al Consiglio sulle motivazioni del provvedimento di revoca.

2. In caso di revoca, dimissioni, decadenza o morte di uno o più componenti la Giunta, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori, comunicando tale provvedimento agli Organi competenti.

3. Le dimissioni dalla carica di assessore sono depositate presso la Segreteria Comunale o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Esse sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

Art. 28 **Funzionamento della Giunta**

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, o da chi lo sostituisce a norma dell'art. 40, che stabilisce l'ordine del giorno.

Tutti gli argomenti oggetto di deliberazione devono essere muniti dei pareri previsti dalla vigente legislazione.

2. Le modalità di convocazione, di funzionamento e di svolgimento delle sedute sono stabilite dalla stessa Giunta, ivi compreso ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti. Per la validità degli atti è sufficiente che la proposta ottenga la maggioranza assoluta di voti dei presenti, computando nel calcolo anche eventuali astenuti.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, ma ad esse possono essere invitati dirigenti, funzionari e/o responsabili dei servizi per fornire elementi valutativi utili alla emissione del provvedimento. I verbali delle sedute vengono redatti a cura del Segretario Comunale.

Art. 29

Competenze e attribuzioni della Giunta Municipale

La Giunta compie tutti gli atti attribuitigli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti vigenti.

Art. 30

Attività degli Assessori

1. Gli Assessori Comunali hanno rilevanza sia all'interno che all'esterno dell'Ente, quali componenti della Giunta.

2. La loro attività è promossa e coordinata dal Sindaco.

3. Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta e per tale finalità, nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti dal Sindaco, sottoscrivono anche proposte formulate dagli uffici che rientrano nell'attuazione dei programmi generali dell'Ente approvati dal Consiglio.

4. Forniscono ai responsabili dei settori operativi dell'Ente le direttive politiche per la predisposizione dei programmi e dei progetti da sottoporre all'esame degli Organi del Governo.

5. L'Assessore, nell'ambito delle materie attribuitegli dal Sindaco, adotta gli atti di competenza e lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni relative all'attività degli uffici e dei servizi.

Art. 31

Verbalizzazione

1. Il Segretario Generale del Comune partecipa alle riunioni della Giunta, designa un funzionario che lo coadiuva nelle stesse, dirige e coordina i procedimenti di redazione del verbale, consistenti nella raccolta, in ordine di approvazione, delle deliberazioni adottate, nonché, a richiesta della Giunta e/o di ciascun componente, delle annotazioni sui punti principali della discussione.

2. I verbali sono conservati presso gli uffici della Segreteria, unitamente agli estremi di esecutività ed alle eventuali ordinanze di annullamento da parte degli organi di controllo.

Art. 32

Diritto di udienza

Il Sindaco e gli Assessori sono tenuti a rendere noti il giorno e l'ora nei quali i cittadini possono esercitare il diritto di udienza, relativamente a problemi attinenti ai servizi di istituto dell'Ente.

IL SINDACO

Art. 33

Funzioni, distintivo e giuramento

1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Governo secondo le leggi dello Stato.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune, sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso e a coordinare l'attività degli organi Comunali; ha poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e

assicurandone la rispondenza alla legge, allo Statuto ed agli atti di indirizzo del Consiglio.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra.

4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione Italiana.

5. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

6. Spettano al Sindaco tutti gli atti di amministrazione non espressamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, del Segretario Generale, dei dirigenti o dei responsabili con funzioni dirigenziali.

Art. 34

Attribuzioni di Amministrazione

Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune e ne rappresenta la volontà collegiale;
- c) coordina l'attività dei singoli assessori;
- d) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità dell'art. 51 della L. n. 142\90, come recepito dalla l.r. n. 48\91 e s.m.i., del contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché le norme dello Statuto e del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- e) nomina il Segretario Generale;
- f) nomina ed attribuisce le funzioni di Direttore Generale, ove previsto per legge;
- g) impartisce direttive al Segretario e/o al Direttore Generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa delle unità organizzative;
- h) richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;
- i) promuove o assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- J) definisce e stipula accordi di programma, salva espressa competenza del consiglio comunale o della giunta;
- k) svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organismi di partecipazione;
- L) convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;
- M) adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale o che stabiliscano istruzioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari;
- n) Può richiedere la convocazione del consiglio comunale con l'indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno;
- o) rappresenta in giudizio il Comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- p) Coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti.

Art. 35

Attribuzioni di vigilanza

Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici, informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente, o su richiesta del Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- e) collabora con i revisori dei conti del Comune per permettere lo svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle Istituzioni;

- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
- g) vigila sull'attività dei propri collaboratori, degli assessori e dei dirigenti;
- h) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di Polizia Municipale ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, applicando al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative riservategli dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 36 **Attribuzioni di organizzazione**

Il Sindaco:

- a) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
 - b) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;
 - c) delega al Segretario Comunale la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori,;
 - d) propone argomenti da trattare e ordini del giorno o da sottoporre al Consiglio e ne richiede la convocazione al Presidente;
 - e) partecipa direttamente, o mediante un assessore dallo stesso delegato, alle riunioni del C.C. e cura i rapporti con lo stesso.
- Il Sindaco ed i membri della Giunta possono intervenire alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto;
- f) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi vigilando a che il Segretario generale o il Direttore Generale, se nominato, ed i funzionari responsabili diano esecuzione agli atti, indirizzi e alle direttive proprie del Consiglio Comunale e della Giunta;
 - g) nomina i dirigenti ed assegna, in applicazione di quanto stabilito dai regolamenti, i dirigenti ed il personale alle strutture organizzative.

Art. 37 **Deleghe**

1. Il sindaco, con proprio provvedimento, delega ad ogni assessore la sovrintendenza di funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, delegando agli stessi la firma degli atti di loro competenza. Rimane di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria Amministrazione;
2. Il conferimento della delega deve essere fatto per iscritto e partecipato all'autorità governativa e regionale competente;
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno;
4. Nell'esercizio delle attività delegate, gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e alle altre autorità, secondo quanto disposto dalla legge.
5. Chi sostituisce il Sindaco, esercita anche le funzioni di cui all'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000.
6. Il Sindaco può delegare ad assessori, nei casi previsti dalla legge, funzioni che egli svolge quale ufficiale di governo, con atti che specifichino puntualmente l'oggetto della delega.
7. L'atto della delega è comunicato all'autorità governativa competente.
8. Il Sindaco, nei casi e nei modi previsti dall'art. 54 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e previa comunicazione al Prefetto, può delegare un consigliere comunale per l'esercizio nei quartieri e frazioni delle funzioni previste dalle lettere a), b), c), d) del comma 1 dello stesso articolo, nonché dell'art. 14 del citato D.Lgs n. 267/2000.
9. Il Sindaco può delegare ad impiegati funzioni di Ufficiale del Governo nei soli casi previsti dalla legge.

Art. 38
Attribuzioni del Sindaco quale ufficiale del Governo

Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, e di statistica;
- b) all'emanazione degli atti che sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Colui che legalmente sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni attribuite allo stesso nella qualità di ufficiale di Governo e può, su autorizzazione del Sindaco, recarsi personalmente fuori dalla casa comunale per gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 29 maggio 1989 n. 211 e s.m.i..

Art. 39
Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. in caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto;
3. le ordinanze devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e, contestualmente, possono essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendono accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Le ordinanze di carattere individuale devono essere notificate ai destinatari. Qualora l'ordinanza adottata sia rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero eventualmente incorsi.

Art. 40
Sostituzione del Sindaco

Il Sindaco nomina tra gli assessori il Vice Sindaco.

Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento, esercitando, senza alcuna delega, tutte le funzioni allo stesso spettanti sia come capo dell'Amministrazione che come ufficiale del Governo; a tale scopo deve essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Sindaco.

In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, le funzioni vicarie del Sindaco vengono esercitate dal componente della Giunta più anziano di età.

Art. 41
Cessazione dalla carica di Sindaco

1. Qualora nel corso del mandato, il Sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni, rimozione, decesso o impedimento permanente, cessa dalla carica anche la Giunta ma non il Consiglio Comunale, che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente alla elezione del Sindaco, nel primo turno elettorale utile. Nella ipotesi di dimissioni dalla carica, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà al Consiglio Comunale, al competente Assessorato Regionale ed agli Organi previsti dalla legge, compete al Segretario generale;

2. Le competenze del Sindaco e della Giunta sono esercitate dal Commissario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 16/1963 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. Nei confronti del Sindaco può essere presentata mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati;
4. La mozione deve essere depositata in segreteria ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dal suo deposito;
5. La mozione deve essere approvata per appello nominale dai due terzi dei consiglieri assegnati;
6. La mozione non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato nè negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo;
7. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione della carica del Sindaco e della Giunta Comunale e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune, nonché all'Amministrazione dell'Ente con le modalità dell'art. 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35;

TITOLO III

UFFICI E PERSONALE

art. 42

Principi strutturali e organizzativi

L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a. un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b. l'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c. l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

art. 43

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita agli organi politici e funzione di gestione amministrativa attribuita agli organi burocratici.
2. I Settori sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

art. 44
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.
2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

art. 45
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in dotazione organica e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è, altresì, direttamente responsabile degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

art. 46
Segretario Generale

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto dall'apposito albo.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi dell'Ente.

art. 47
Funzioni del Segretario Generale

1. Al segretario comunale, oltre alle funzioni previste dalle leggi e dai regolamenti, possono essere attribuite dal Sindaco specifiche funzioni gestionali o la titolarità dei Settori e/o Aree, qualora istituite, in veste vicaria.

2. Al Segretario Generale possono essere attribuite le funzioni di Direttore Generale, ove previste per legge.

art. 48
Vicesegretario Generale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso dei requisiti necessari per legge.
2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

art. 49
Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare il Direttore Generale ove previsto per legge.

art. 50
Responsabili dei Settori

1. I Dirigenti, qualora istituite le aree, ovvero i Responsabili dei Settori sono nominati dal Sindaco.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
4. I compiti dei responsabili sono indicati nelle leggi e nei regolamenti comunali ed in particolare nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
5. Il Sindaco può attribuire ai Responsabili dei Settori ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 51
Incarichi di alta specializzazione

1. Nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, previa delibera della giunta comunale, possono essere conferiti, al di fuori della dotazione organica, incarichi con contratto a tempo determinato a personale di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. Nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può essere assegnato, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni.
3. Il regolamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 10 c. 2 D.lgs 267/2000, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restanti i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
4. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che lo consentano apposite norme di legge.

Art. 52
Collaborazioni Esterne

1. E' possibile prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, ai sensi dell'art. 110, comma 6 del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

TITOLO IV

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 53

La partecipazione dei cittadini di Adrano all'Amministrazione Comunale

Il Comune indirizza la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, garantendo gli strumenti idonei, l'effettivo esercizio del diritto di udienza per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi, incidenti nella sfera di competenza comunale e nell'ambito del proprio territorio.

Il Comune assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

A tal fine il Comune promuove:

- a) organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;
- b) lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo a disposizione dei cittadini, gruppi e organismi sociali che ne facciano richiesta, strutture o spazi idonei;
- c) la più ampia informazione dei cittadini sulla propria attività tenuto anche conto delle categorie e delle fasce di utenza, e con particolare riguardo al bilancio di previsione, al conto consuntivo, agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, alle valutazioni di impatto ambientale delle opere pubbliche, ai regolamenti e comunque alle iniziative che attengono ai rapporti tra Comune e cittadini. Il Comune a tal fine può avvalersi di proprie pubblicazioni periodiche e di iniziative informatiche attraverso quotidiani ed emittenti radiotelevisive.

Art. 54

Rapporti con le associazioni

Il Comune di Adrano sostiene e valorizza le libere forme associative, presenti nel suo territorio, quali strumenti di formazione dei cittadini, nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione.

Per il raggiungimento delle finalità di interesse generale, il Comune può:

- a) sostenere le attività e i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipula di convenzione per la loro attuazione;
- b) favorire l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
- c) garantire la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso;
- d) mettere a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio comunale le strutture e le attrezzature occorrenti per l'organizzazione di manifestazioni, e per consentire l'incontro dei rappresentanti delle varie associazioni abilitate alla partecipazione, al fine di dibattere aspetti di interesse comune;

e) consultare le libere forme associative nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità sociali;

f) affidare ad associazioni ed a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico.

Gli interventi di cui sopra hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà della adesione e del recesso dei membri, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri, perseguimento di scopi coincidenti con quelli del Comune, di pubblica utilità o di interessi diffusi, espletamento di attività rilevanti nel Comune.

Le libere associazioni, per poter fruire del sostegno del Comune di Adrano, debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo statuto e l'atto costitutivo, nelle forme previste dal regolamento comunale.

Le libere forme associative comprendono le associazioni di tutela dei diritti dei cittadini, le associazioni del volontariato, le associazioni dei portatori di handicaps, le associazioni della tutela della natura dell'ambiente, le associazioni ed organismi scientifici, della cultura e dello sport per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, le associazioni dei giovani e degli anziani.

Per ottenere l'iscrizione all'albo, le associazioni e le altre libere forme associative dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

Art. 55

Commissione delle pari opportunità

Il Comune assume la parità dei diritti uomo-donna come fondamento della propria azione in attuazione della legge 10 aprile 1991 n. 125. Il Comune può istituire una commissione delle pari opportunità della quale fanno parte di diritto le elette nel Consiglio Comunale e le rappresentanti delle associazioni femminili adranite.

Le modalità di costituzione, di funzionamento e i compiti di tale Commissione saranno disciplinati dal regolamento.

Gli Organi comunali, in relazione alla propria competenza, assicurano la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli Organi collegiali del Comune, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni da essi dipendenti.

PARTECIPAZIONE DELL'ATTIVITA AMMINISTRATIVA LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Art. 56

Forme di consultazione

Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.

La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con la distribuzione agli interessati di questionari, nei quali viene chiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte.

Le forme associative possono chiedere informazioni al Sindaco e alla Giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al Sindaco che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni.

Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta del Sindaco, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono interessi specifici.

Il Comune promuove l'acquisizione di pareri della cittadinanza in generale o delle organizzazioni, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni, della cooperazione, e di qualsiasi altra formazione economica o sociale, anche su specifica loro richiesta, in materie di esclusiva competenza locale.

La consultazione deve comunque aver luogo sui progetti del piano regolatore generale, dei piani commerciali, del piano del traffico e loro varianti.

Il Comune vuole dotarsi di un ulteriore strumento di partecipazione, volto a consentire un coinvolgimento responsabile dei cittadini residenti, provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione Europea, con i quali l'amministrazione comunale intende rapportarsi per conoscerne meglio le situazioni, favorire una corretta integrazione nell'ambito dei diritti e dei doveri di ogni cittadino e valorizzarne gli apporti costruttivi e le iniziative interculturali.

Viene, pertanto, istituita la consulta dei cittadini migranti, Organo di rappresentanza di tutti gli immigrati residenti, provenienti da paesi non appartenenti all'U.E, secondo quanto previsto all'art. 12 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6.

Le modalità di elezione e di funzionamento della consulta, nonché il ruolo ed il rapporto con il Consiglio Comunale, verranno disciplinate da apposito regolamento.

Art. 57

Istanze - Petizioni – Proposte

Per la migliore tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli interessi collettivi, i cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte vertenti su aspetti che riguardino l'azione amministrativa del Comune a tutela di interessi collettivi alle quali deve essere data risposta scritta nel termine di 30 giorni dal ricevimento.

Alla raccolta, registrazione e smistamento delle istanze, petizioni e proposte provvede il servizio comunale di cui all'art. 64 del presente Statuto.

Ai fini della presente normativa si devono intendere per:

- a) istanza: domanda rivolta al Comune diretta ad iniziare un procedimento;
- b) petizione: manifestazione di opinione, invito, voto o mozione;
- c) proposta: prospettazione di soluzioni, di interpretazioni, di indirizzi nell'attività politico-amministrativa.

Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco e contengono, in modo chiaro ed intellegibile, la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta e la sottoscrizione dei presentatori, il recapito degli stessi o almeno uno di loro.

Il servizio comunale rilascia senza spese al consegnatario copia dell'istanza, petizione o proposta previa apposizione del timbro di arrivo. L'Amministrazione ha 30 giorni di tempo per esaminare l'atto e far conoscere il proprio intendimento in merito, o i motivi di un eventuale ritardo di esame.

Art. 58

Proposta di iniziativa popolare

L'iniziativa popolare nei confronti dell'Amministrazione può essere esercitata da 1/10 degli elettori del Comune, con firma autenticata nei modi di legge.

Il suddetto quorum di elettori può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredata del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni successivi alla istruttoria della proposta.

Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere ad accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

La possibilità di presentare proposte di atti amministrativi da parte degli elettori non è ammessa per le stesse materie per cui è esclusa l'ammissibilità del referendum consultivo, previo parere da parte della Commissione Consiliare per gli istituti di partecipazione popolare.

La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso e motivato dell'organo competente, di cui è garantita la comunicazione al primo firmatario.

IL REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE

Art. 59 Referendum Consultivo

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco su iniziativa popolare, quale consultazione inerente le scelte dell'amministrazione in relazione ad indirizzi e decisioni che riguardano la vita della città ed il suo sviluppo.
Può essere sottoposta a referendum la richiesta di revoca o modifica di singoli provvedimenti già assunti.
2. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.
3. Il risultato del referendum consultivo è discusso dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dall'ufficiale comunicazione dell'esito, con la maggioranza dei consiglieri in carica, ed impegna l'Amministrazione a dar corso alla volontà popolare emersa dalla consultazione.
4. Il referendum consultivo è proposto da almeno 1/5 degli elettori del comune aventi diritto, con sottoscrizione nell'arco di tre mesi, o dal Consiglio Comunale per iniziativa propria a maggioranza dei consiglieri eletti. L'ammissibilità dei quesiti da sottoporre a referendum è stabilita dal collegio di tre esperti nominati dal Consiglio Comunale a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti all'inizio del mandato amministrativo. Il giudizio degli esperti deve essere espresso prima dell'inizio della raccolta delle firme.
5. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i residenti maggiorenni, anche se non forniti di cittadinanza italiana.
6. Il regolamento sul referendum disciplina le procedure per lo svolgimento della consultazione.

Art. 60 Limiti e Materie

1. Nel corso dell'anno può essere indetta un'unica giornata di votazione per lo svolgimento di referendum consultivi. Il regolamento sul referendum disciplina le priorità ed i criteri di scelta nel caso di iniziative referendarie superiori al numero massimo ammissibile ogni anno.
2. I referendum non possono essere indetti su materie di non esclusiva competenza locale e su questioni attinenti:
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - b) il personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;
 - c) lo statuto ed i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;
 - d) il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi e tariffe;
 - e) piano regolatore;
 - f) oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi 5 anni.
3. Per i referendum che comportano risvolti economici, ai fine dell'ammissibilità, occorre indicare il relativo finanziamento.

Art. 61 Periodo di svolgimento

I referendum consultivi vengono effettuati insieme, una volta l'anno nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre, non in coincidenza con altre operazioni di voto. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale non può essere indetto il referendum. Qualora vengano ammesse o deliberate più richieste di referendum, lo svolgimento di essi si effettua cumulativamente nel periodo sopraindicato.

Art. 62
Operatività del referendum

Entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il Sindaco sottopone al Consiglio (alla Giunta, a seconda delle competenze), i risultati del referendum.

Entro 60 giorni dall'approvazione del quesito sottoposto a referendum, la Giunta è tenuta ad approvare o a proporre al Consiglio i provvedimenti conseguenziali, a seconda delle competenze.

Sia nel caso che il referendum abbia dato esito positivo sia nel caso che il referendum abbia dato esito negativo, l'organo comunale adotta i provvedimenti che ritiene opportuni in considerazione anche della rilevanza della partecipazione alla consultazione e dello scarto realizzatosi nei contrapposti risultati complessivi.

Art. 63
Indirizzi regolamentari

Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene regolato, in apposita sezione, dal regolamento degli istituti di partecipazione, secondo i principi contenuti nei precedenti articoli e con i seguenti criteri.

La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. L'apertura dei seggi è regolata secondo le modalità stabilite nel relativo regolamento.

Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione. Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali.

La pubblicizzazione adeguata della consultazione e del contenuto sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali. La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale.

La normativa regolamentare deve disciplinare le modalità operative di svolgimento dei referendum al fine di ridurre le spese organizzative, ottimizzare l'allestimento dei seggi, semplificare le operazioni elettorali, accorpate i luoghi di riunione.

Dopo l'indizione del referendum e prima della consultazione, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può dichiararlo decaduto se il Consiglio stesso ha provveduto in merito.

ACCESSO E INFORMAZIONE

Art. 64
Servizio per l'esercizio dei diritti del cittadino

È istituito, nell'ambito del settore di competenza, il servizio comunale per garantire ai cittadini il diritto di accesso all'informazione.

Detto servizio, individuato come Ufficio relazioni con il Pubblico (U.R.P.), in linea con il processo di riforma e di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, deve tendere ad ottimizzare il rapporto tra i cittadini e l'Ente Comune, attraverso una rete di servizi a carattere informativo e con un vero e proprio esercizio di attività comunicativa e divulgativa.

Il funzionamento dell'U.R.P. è disciplinato da direttive adottate con atto di giunta municipale e/o con apposito regolamento comunale.

Art. 65
Accesso agli atti

1. Chiunque vi abbia interesse può accedere agli atti ed ai documenti amministrativi del Comune e, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione, ad eccezione di quanto previsto dalla legge e norme regolamentari, o per effetto di una motivata e temporanea dichiarazione del Sindaco. Le modalità generali di esercizio del diritto di accesso sono stabilite dal regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi.
2. Le Istituzioni, le aziende, i consorzi, gli enti a partecipazione comunale, le società a prevalente capitale pubblico locale, i concessionari di pubblici esercizi, rilasciano ai cittadini copia degli atti deliberati dai loro organi sulla base di specifica richiesta scritta all'ufficio per le relazioni con il pubblico.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITÀ COMUNALE
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEL COMUNE DI ADRANO

Art. 66

La programmazione di bilancio

La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

Il bilancio di previsione, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro i termini previsti dalla legge, osservando i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'unità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Art. 67

Il programma delle opere pubbliche

La Giunta predisporre, a norma di legge, il programma triennale delle opere pubbliche.

In concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione, il Comune procede all'aggiornamento del programma per il triennio successivo tenendo conto dello stato di attuazione dello stesso.

La Giunta, dopo aver predisposto l'aggiornamento del predetto programma e prima della sua proposizione al Consiglio, per la definitiva adozione, deve pubblicizzarlo al fine di acquisire eventuali osservazioni e proposte da parte dei cittadini.

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 68

Le risorse per la gestione corrente

Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

Art. 69

Le risorse per gli investimenti

La Giunta attiva le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile sono impiegate per il finanziamento del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite, o per altre finalità stabilite dalla legge.

Il ricorso al credito è effettuato nelle modalità previste dalla legge per il finanziamento dell'importo dei programmi di investimento e delle opere pubbliche.

L'Amministrazione, in sede regolamentare, predisporrà a tal fine un ufficio di studi a supporto degli Organi comunali per la individuazione dei benefici che le leggi dispongono e delle normative interessanti i Comuni.

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 70

La gestione del patrimonio

La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito servizio la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

La Giunta comunale adotta gli atti necessari per assicurare, da parte dei capi settore e di tutti i responsabili dei servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente.

Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai responsabili dei servizi consegnatari.

Per la concessione e l'alienazione dei beni patrimoniali del Comune si rimanda alle norme vigenti e all'apposito regolamento comunale.

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 71

Revisione economica-finanziaria

I componenti del Collegio dei Revisori sono scelti secondo le modalità di legge.

Il Collegio:

a) collabora con il Consiglio Comunale nelle attività di controllo ed indirizzo sulla azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'Ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel Comune;

b) esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti e dei procedimenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;

d) svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.

e) svolge inoltre tutte le altre funzioni assegnate dalla legge.

Le funzioni di controllo e di vigilanza del consiglio dei revisori si estrinsecano di norma attraverso indagini analitiche ed approfondite. Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Sindaco e al Consiglio Comunale.

La funzione propositiva e di stimolo si svolge in particolare:

a) attraverso il suggerimento di parametri e metodi per rendere più efficienti le forme di controllo di gestione;

b) la proposizione di forme di finanziamento delle spese di investimento e dei relativi piani finanziari;

c) la valutazione sulla misura delle tariffe dei servizi in relazione ai costi degli stessi.

I revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'Ente connessi al loro mandato e possono essere invitati a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio. I rapporti del Collegio con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità.

Art. 72

Attestazione di copertura finanziaria

I provvedimenti comportanti impegni di spesa non possono essere adottati senza attestazione della relativa copertura finanziaria, di competenza del responsabile dei servizi finanziari. In mancanza di tale attestazione l'atto è nullo.

L'attestazione di copertura finanziaria concerne la disponibilità finanziaria del capitolo di spesa in correlazione all'andamento delle entrate.

TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 73

Tesoreria e riscossione delle imposte

Il servizio di tesoreria è affidato mediante le procedure previste dalla legge. La concessione è regolata da apposita convenzione, deliberata dall'organo consiliare, ed ha la durata minima triennale e massima quinquennale ed è rinnovabile. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinarie mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Art. 74

Regolamento di contabilità

Il sistema contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento, in conformità alle disposizioni del presente titolo e con l'osservanza delle leggi inerenti la contabilità e la finanza degli Enti Locali.

TITOLO VI

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 75

Sviluppo sociale, culturale ed economico

I servizi scolastici e sanitari sono offerti a chiunque viva sul territorio, a prescindere dal titolo della loro presenza.

I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi e comunque tutta la normativa vigente in materia.

Art. 76

I servizi locali

Il Comune adotta modalità di gestione dei servizi pubblici improntate a criteri di autonomia imprenditoriale e pareggio di bilancio, fatti salvi ben individuati e motivati costi sociali, nel rispetto della normativa vigente in materia.

LE FORME DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA ED ALTRI ENTI PUBBLICI

Art. 77

La collaborazione fra Comune ed altri Enti Pubblici

Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni, degli enti costituiti a Parco, a Riserva naturale, Bacino, operanti nell'ambito del territorio comunale e della Provincia Regionale, per realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali.

Il Comune, la Provincia Regionale, gli enti costituiti a Parco, a Riserva naturale, Bacino, operanti nell'ambito del territorio comunale, concorrono alla determinazione degli obiettivi

contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specializzazione.

Il Comune può realizzare opere di rilevante interesse anche intercomunale, nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo, previa valutazione di impatto ambientale, con la collaborazione della Provincia Regionale, degli enti costituiti a Parco, a Riserva naturale, Bacino, operanti nell'ambito del territorio comunale e di altri enti pubblici.

Il Comune avanza proposte alla Provincia Regionale ed alla Regione ai fini di una corretta programmazione economica.

TITOLO VII DISCIPLINA DELLE NORME STATUTARIE

Art. 78 Revisione dello Statuto

L'iniziativa della revisione dello Statuto comunale appartiene a ciascun gruppo consiliare, alla Giunta, ed ai cittadini, che la esercitano con una proposta recante almeno mille sottoscrizioni autenticate.

L'accesso alla schema di revisione di statuto, adottata dalla Giunta, è pubblicizzato mediante apposito manifesto per consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni dall'avviso. Dette osservazioni e proposte sono, congiuntamente allo schema di statuto, sottoposte all'esame della Competente Commissione Consiliare.

Prima di procedere all'approvazione della proposta di revisione, il Consiglio Comunale può deliberare di sottoporre le proposte di revisione dello Statuto a referendum consultivo, ed altresì promuovere adeguate forme di consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale, l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle modifiche statutarie.

Art. 79 Pubblicità dello Statuto

Il presente Statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.

Alle autorità scolastiche verranno consegnati gratuitamente un sufficiente numero di copie dello Statuto per ogni utile e metodica illustrazione dello stesso all'interno delle scuole.

Art. 80 Attuazione dello Statuto

La commissione speciale permanente per l'attuazione dello Statuto, avente il compito di coordinare la stesura dei regolamenti in esso richiamati, sovrintendere alla concreta predisposizione delle misure organizzative e dei provvedimenti per l'attuazione degli istituti richiamati, si configura nella 1 a Commissione consiliare.

La commissione di cui al comma precedente cura l'analisi e l'elaborazione delle proposte che a tale proposito si rendano necessarie. Ogni anno il Presidente della I a Commissione permanente presenta al Consiglio, convocato in apposita seduta, specifica relazione sullo stato di attuazione dello stesso e formula le proposte del caso.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 1

Regolamento del Consiglio Comunale

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto verrà adeguato il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale conforme alle leggi vigenti ed al presente statuto.

Art. 2

Adeguamento dei regolamenti vigenti

Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

I regolamenti restano in vigore sino alla scadenza del termine previsto per il loro adeguamento a questo statuto.

Trascorsi tali termini senza che i regolamenti siano stati adeguati, cessano di aver vigore le norme divenute incompatibili.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo aver seguito l'iter prescritto dalla Legge n.48/91 e nel rispetto della L.R.n.30/00, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente e sostituisce il precedente adottato con delibera del Consiglio Comunale n.78 del 29 luglio 1994 adeguato alla decisione del Co.Re.Co. del 22 febbraio 1995 e successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 16 ottobre 2002.

2. Copia del presente Statuto, entro 60 giorni dalla entrata in vigore, deve essere trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali, istituito presso l'Assessorato Regionale degli enti locali il quale, a sua volta, provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'Interno. Inoltre, con le forme e i mezzi ritenuti idonei, del presente Statuto comunale sarà data massima informazione e pubblicità, rilasciandone copia gratuita a chiunque ne faccia espressa e/o formale richiesta, e inviando copia fotostatica dello stesso a tutte le locali istituzioni civili, scolastiche e religiose.



Lo stemma raffigura un'aquila maestosa, la quale ha nel becco un ramoscello di ulivo e un nastro con la scritta "COMUNE DI ADRANO" e tiene con gli artigli un'ovale, circondato nella metà sottostante da due cornucopie, dalle quali vengono fuori spighe, uva, agrumi e frutta diversa.

A legare i due corni dell'abbondanza un fiocco raffigurante il tricolore italiano verde, bianco e rosso, e un altro raffigurante la bandiera europea. Nell'ovale, nella metà superiore, è raffigurato l'Etna fumoso e le contrade sottostanti e nella metà inferiore, divisa a sua volta in due sezioni, a destra di chi guarda un gambero che trattiene al di sotto un'anguilla, a sinistra di chi guarda un'aquila che tiene con gli artigli e con il becco una lepre.

(La descrizione dello stemma si rifà alla delibera del Commissario Prefettizio del Comune di Adernò n.03 del 21 gennaio 1928, elaborato graficamente dall'Assessore comunale maestro Cirino Rapisarda, in carica tra il 2000 e il 2004)

